REGOLAMENTO (CEE) N. 1733/81 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1981

che fissa, per la campagna 1981/1982, il prezzo minimo d'acquisto delle arance consegnate all'industria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 77,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1154/78 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce, per il settore degli ortofrutticoli, le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione del 1979 [3], in particolare l'articolo 9,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69, il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori in esecuzione dei contratti è calcolato sulla base del prezzo d'acquisto valido per le varietà che, per le loro caratteristiche, sono normalmente orientate verso la trasformazione, maggiorato del 10 % del prezzo di base ;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che i prodotti interessati sono, oltre alle arance della varietà Biondo comune, quelli della classe III o mista delle arance pigmentate ; che occorre pertanto fissare il prezzo minimo sulla base del prezzo d'acquisto medio della campagna in corso valido per le arance di tale varietà in applicazione del regolamento (CEE) n. 1117/81 del Consiglio [4] e del regolamento (CEE) n. 1203/73 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2032/80 [6], maggiorato del 10 % del prezzo di base medio corrispondente allo stesso periodo ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69, la compensazione finanziaria deve essere fissata ad un livello tale che la differenza tra il prezzo minimo e la compensazione stessa non vari, rispetto a quello della campagna precedente, di una percentuale superiore alla variazione del prezzo minimo ;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 20/81 della Commissione [7], sono stati fissati, per il periodo dal 1° gennaio al 15 luglio 1981, il prezzo minimo d'acquisto e l'importo della compensazione finanziaria applicabili in Grecia ;

considerando che, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 77, paragrafo 2, dell'atto di adesione, per la campagna 1981/1982 il prezzo minimo e la compensazione finanziaria per la Grecia sono fissati ai livelli sotto indicati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna 1981/1982, i prezzi minimi da pagare ai produttori sono fissati ai livelli seguenti :

a) per le arance della varietà Biondo comune :

(ECU/100 kg netti)

	Grecia	Altri Stati membri
per i prodotti della classe I	10,38	12,10
per i prodotti della classe II	8,52	9,93
per i prodotti della classe III o mista	6,72	7,83

(1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.
(2) GU n. L 144 del 31. 5. 1978, pag. 5.
(3) GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 17.
(4) GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 3.
(5) GU n. L 123 del 10. 5. 1973, pag. 1.
(6) GU n. L 198 del 31. 7. 1980, pag. 25.
(7) GU n. L 2 dell'1. 1. 1981, pag. 11.

b) per la classe III o mista delle arance delle varietà :

(ECU/100 kg netti)

	Grecia	Altri Stati membri
Moro e Tarocco	13,24	15,43
Sanguinello	12,28	14,32
Sanguigno	10,39	12,11

2. Detti prezzi minimi sono fissati per merce partenza centri di condizionamento dei produttori.

Articolo 2

Per la campagna 1981/1982, gli importi della compensazione finanziaria concessa ai trasformatori sono fissati ai livelli seguenti :

a) per le arance della varietà Biondo comune :

(ECU/100 kg netti)

	Grecia	Altri Stati membri
per i prodotti della classe I	6,40	8,12
per i prodotti della classe II	4,54	5,95
per i prodotti della classe III o mista	2,74	3,85

b) per la classe III o mista delle varietà :

(ECU/100 kg netti)

	Grecia	Altri Stati membri
Moro e Tarocco	9,26	11,45
Sanguinello	8,30	10,34
Sanguigno	6,41	8,13

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN